
N. R.G. 7532/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7532/2020



ATTORE/I

e

COMUNE DI CAVARZERE

CONVENUTO/I

Oggi 21 dicembre 2023, alle ore 13:00, innanzi al dott. Fabio Massimo Saga, sono comparsi:

Per 🛥

l'avv. TEZZA MARIA LUISA

Per COMUNE DI CAVARZERE l'avv. CARLIN MASSIMO oggi sostituito dall'avv. Passador Nicole.

Il Giudice procede alla lettura della sentenza. Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga,


seguente

SENTENZA

nella causa n. 7532/2020 R.G. promossa

da

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE



persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Tezza Maria-Luisa;

ATTRICE

contro

COMUNE DI CAVARZERE, in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Carlin Massimo:

CONVENUTO

Oggetto: rimborso per attività di assistenza sociale.

Il Procuratore di parte attrice ha concluso:

"La società COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE I ATTRICTURE. richiamato il contenuto delle proprie. deduzioni a verbale d'udienza in data 10.02.2021 e 13.10.2021nonché delle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1, 2 e 3 in data 01.06.2021, 30.06.2021 e 20.07.2021, chiede l'accoglimento delle proprie domande ed il rigetto delle domande, eccezioni, deduzioni avversarie tutte ed allo stato così precisa le proprie conclusioni Piaccia al Tribunale adito, disattesa e rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via preliminare

- disporre ordinanza di pagamento di somme non contestate ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., ovvero in subordine - visto quanto disposto dagli artt. 633, 642 e 648 c.p.c. - ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per l'importo di € 58.004,69, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture e/o interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002;

In via principale

- accertato che i sigg.ri

 residenti nel COMUNE di CAVARZERE, hanno fruito del servizio residenziale socioMARIA-LUISA TEZZA asssitenziale-alberghiero erogato dall'attrice nelle Comunità
 Alloggio site in Cavarzere e Chioggia;
- accertare e dichiarare che : SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE nel periodo 01/01/2013-31/12/2017 ha erogato i servizi socioassistenziali-alberghieri residenziali a favore di detti utenti, ospiti delle Comunità Alloggio dalla stessa gestite,
- accertare e dichiarare che la SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE nel periodo 01/01/2013-31/12/2017 ha sostenuto i costi per detti servizi residenziali nell'importo pari ad € 117.459,64 per capitale (iva inclusa) ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, accertanda dall'Ill.mo Tribunale adito.
- accertare e dichiarare che il COMUNE di CAVARZERE è debitore nei confronti di SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE per gli importi di detti servizi residenziali e conseguentemente
- condannare il COMUNE di CAVARZERE, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a . SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE la complessiva somma (relativa ai detti servizi socio-assistenziali-alberghieri residenziali resi nel periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017 ed ai conseguenti costi) di € 117.459,64 per capitale (iva inclusa) ovvero la diversa somma, maggiore o minore, accertanda e/o ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale



adito, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture e/o interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002;

In via subordinata

- accertarsi i fatti esposti in citazione ed in particolare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del COMUNE di CAVARZERE e, conseguentemente, condannare l'ente locale convenuto al pagamento, a favore dell'attrice, della somma complessiva di € 117.459,64 per capitale (iva inclusa), nonché rivalutazione, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture e/o interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002;

In via di ulteriore subordine

In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni istruttorie formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., nonché a verbale d'udienza in data in data 10.02.2021 e 13.10.2021 e, pertanto, chiede di

- ammettersi prova per interpello del legale rappresentante del COMUNE e prova per testi sui seguenti capitoli preceduti ciascuno dalla formula "vero che" ed espunte eventuali frasi ovvero aggettivi contenenti giudizi:
- 1. la Coop. gestisce dal 01/10/2008, la C.A. " ", sita nel COMUNE DI CAVARZERE, via " autorizzata ed accreditata dalla



Regione Veneto per n. 10 posti (di cui n. 2 per le situazioni di pronta accoglienza) come risulta dai doc. 1-4 e 61 b-c) che si rammostrano;

- 2. la Coop. . gestisce, inoltre, dal 17/10/2011, la C.A. "Dopo di Noi" di Chioggia, Via dei autorizzata ed accreditata dalla Regione Veneto per n. 10 posti (di cui n. 2 per le situazioni di pronta accoglienza) come risulta dai doc. 5-8 e 61 a) che si rammostrano;
- 3. nella C.A. "Dopo di Noi" in Chioggia la Coop. Svolge un servizio residenziale per persone con disabilità che comprende attività di accoglienza, gestione della vita quotidiana (ivi compresa l'attività alberghiera), riabilitazione, socializzazione, educativa, sviluppo delle abilità sociali nell'arco delle 24 ore come da disciplina regionale che si rammostra quale doc. 57-58;
- 4. la Coop. in data 25.01.2006 ha stipulato con la soc.
- ospita la C.A. in Cavarzere per un importo iniziale di € 902.151,90 oltre Iva con un piano di ammortamento come da documenti 54, 60 all. A e all. C che si rammostrano;
- 5. l'edificio in Cavarzere, via adibito a C.A., è composto al piano terra dagli spazi comuni nei quali si svolgono le attività giornaliere (cucina con sala da pranzo, soggiorno, angolo TV, laboratorio per attività educative, ufficio, 2 servizi igienici assistiti comuni, spogliatoi con servizi igienici per i dipendenti, guardaroba per utenti e un magazzino), al piano primo dalla zona notte con 2 camere da letto singole e 4 doppie, ognuna con servizi igienici assistiti, un'ulteriore stanza e un bagno assistito comune, la zona lavanderia, una stanza con bagno per l'operatore, un magazzino, un ripostiglio ed un'ampia terrazza; all'esterno da uno portico ed un giardino ombreggiato dove vengono svolte attività di svago e relax, la struttura dispone di una linea telefonica e accesso ad internet come risulta anche dal doc. 61b-c che si rammostra;



6. l'edificio in Chioggia, adibito a C.A., via del è composto al piano primo, accessibile anche tramite ascensore, dalla zona giorno con un atrio, una sala per attività diurne, una zona pranzo, una cucina e un piccolo bagno non assistito per operatori ed stanza relax, una stanza adibita a palestra, un ufficio, nonché dalla zona notte con 5 camere da letto doppie, ognuna con servizi igienici assistiti, un bagno assistito comune, la zona lavanderia, una stanza operatore con bagno non attrezzato esterno, uno spogliatoio con bagno non attrezzato, 3 magazzini ed un'ampia terrazza; all'esterno c'è un parco verde dove svolgere attività di tipo manuale, svago e relax; la struttura dispone di due linee telefoniche e di accesso a internet, come risulta anche dal doc. 61a che si rammostra;

- 7. il servizio residenziale in ciascuna di dette C.A. a favore di ogni utente viene svolto da una equipe operativa costituita dalle seguenti professionalità: Coordinatore, educatore professionale, operatori socio sanitari, secondo numero e tipologia definiti in base ai bisogni assistenziali ed ai progetti di vita di ciascuna persona con disabilità inserita;
- 8. la C.A. "Control de la C.A." in Cavarzere e la C.A. "in Chioggia sono inserite all'interno del Piano di Zona approvato dalla Conferenza dei Sindaci (di cui fa parte il COMUNE di CAVARZERE) dell'ULSS n. 14 (ora ULSS n. 3 Serenissima) sin dal 2007 come risulta dai doc. 55-56 che si rammostrano;
- 9. i sig.ri o nel periodo 2013-2017 ed il sig. nel periodo 03.10.2012-2017, sono stati utenti dei servizi residenziali resi come C.A. dalla Coop. nelle dette strutture ubicate in Cavarzere e in Chioggia;
- 10. l'U.V.M.D. Unità di Valutazione Multidimensionale del Disabile composta dall'Aulss, dal Comune di Cavarzere, dall'ente gestore, dal Medico Medicina Generale, ha disposto per gli utenti a far data dal 2013 l'interruzione del servizio semiresidenziale (c.d. Centro Diurno) e la fruizione del solo servizio residenziale C.A.;



- 11. l'UVMD nel 2012 ha disposto che l'utente sig. Tim. dal 02.04.2012, l'utente sig. dal 03.10.2012 e gli utenti e dal 02.04.2012, dal 2013 svolgessero le attività, previste nel rispettivo progetto personalizzato, all'interno del servizio residenziale C.A. in conformità alla DGR 84/2007 per l'intero arco della giornata;
- 12. la Coop. ha svolto negli anni 2013-2017 a favore degli utenti
 e , nel periodo 02.04.2012-07.05.2015 a favore
 dell'utente e nel periodo 03.10.2012 al 2017 a favore dell'utente."
- ..., durante l'arco delle 24 ore (ed, in particolare, durante il giorno dalle ore 7.30 alle ore 21.00), per sette giorni su sette, le attività educative, di socializzazione, di laboratorio (assemblaggio, informativo, ludico ricreativo, pet therapy, fattoria didattica), le uscite, siccome indicate nei doc. 62 a-f, 63 a-f, 64 a-d, 65 a-b che si rammostrano;
- 13. la Coop. per i servizi alberghieri/sociali/assistenziali residenziali C.A. all'interno della struttura in Cavarzere negli anni 2013-2017 ha sostenuto i costi ("fissi", "variabili" e "generali") indicati nei relativi bilanci come da documenti che si rammostrano come doc. 60 con relativi allegati A,B,C,D,E,F;
- 14. la Coop. Per i servizi alberghieri/sociali/assistenziali residenziali C.A. all'interno della struttura in Cavarzere nel periodo 2013-2017 ha sostenuto i costi di funzionamento per "materie prime e di consumo" (prodotti pulizie, prodotti alimentari, prodotti igiene e vari) indicati nei relativi bilanci alla voce B6), pari ad E6 16.941,00 nel 2013, E6 19.877,00 nel 2014, E6 22.522,00 nel 2015, E6 14.211,00 nel 2016, E6 14.389,00 nel 2017 come risulta dal doc. 60 con relativi allegati E6 E6 E6 E7 14.389,00 nel 2017 come risulta dal doc. 60 con relativi allegati E6 E6 E7 14.389,00 nel 2017 come risulta dal doc. 60 con relativi allegati
- 15. la Coop. . per i servizi alberghieri/sociali/assistenziali residenziali C.A. all'interno della struttura in Cavarzere nel periodo 2013-2017 ha sostenuto i costi di funzionamento per "servizi" (energia elettrica, gas, acqua, mensa, manutenzione, telefonia, varie) indicati nei relativi bilanci alla voce B7), pari ad ϵ 38.483,00 nel 2013, ϵ 47.701,00 nel 2014, ϵ 60.330,00 nel 2015, ϵ 48.996,00 nel



2016, \in 55.136,00 nel 2017 come risulta dal doc. 60 con relativi allegati A,B,C,D,E,F, che si rammostra;

16. la Coop. Per i servizi alberghieri/sociali/assistenziali residenziali — C.A. – all'interno della struttura in Cavarzere nel periodo 2013-2017 ha sostenuto i costi per leasing e "godimento beni di terzi" indicati nei relativi bilanci alla voce B8), pari ad ϵ 35.881,00 nel 2013, ϵ 36.835,00 nel 2014, ϵ 51.590,00 nel 2015, ϵ 30.762,00 nel 2016, ϵ 30.490,00 nel 2017 come risulta dal doc. 60 con relativi allegati A,B,C,D,E,F, che si rammostra;

17. la Coop. . Per i servizi alberghieri/sociali/assistenziali residenziali — C.A. - all'interno della struttura in Cavarzere nel periodo 2013-2017 ha sostenuto i costi per il personale (salari/stipendi e contributi) indicati nei relativi bilanci alla voce B9), pari ad \in 277.447,00 nel 2013, \in 320.922,00 nel 2014, \in 345.902,00 nel 2015, \in 292.240,00 nel 2016, \in 307.763,00 nel 2017 come risulta dal doc. 60 con relativi allegati A,B,C,D,E,F, che si rammostra;

18. la Coop. nel periodo 2013-2017 ha avuto quali dipendenti i sigg.ri

risulta dal doc. 60 con relativi allegati A,B,C,D,E,F, che si rammostra;

19. la Coop. — per i servizi alberghieri/sociali/assistenziali residenziali — C.A. - all'interno della struttura in Cavarzere nel periodo 2013-2017 ha sostenuto i costi di ammortamento indicati nei relativi bilanci alla voce B10), pari ad \in 7.233,00 nel 2013, \in 8.745,00 nel 2014, \in 8.005,00 nel 2015, \in 8.090,00 nel 2016, \in 6.553,00



nel 2017 come risulta come risulta dal doc. 60 con relativi allegati A,B,C,D,E,F, che si rammostra;

- 21. la Coop. nel periodo 2013-2017 per i servizi alberghieri/sociali/assistenziali residenziali C.A. svolti all'interno della struttura in Cavarzere e per quota parte dei costi generali ha sostenuto i costi complessivi pari ad \in 404.711,00 nel 2013, \in 471.155,00 nel 2014, \in 515.071,00 nel 2015, \in 431.593,00 nel 2016, \in 452.460,00 nel 2017 come risulta dal doc. 60 con relativi allegati A,B,C,D,E,F, che si rammostra;
- 22. il numero medio degli utenti che hanno fruito del servizio residenziale nella C.A. in Cavarzere sono stati 8,82 nel 2013, 9,50 nel 2014, 8,66 nel 2015, 8,12 nel 2016, 9 come risulta dal doc. 60 che si rammostra;
- 24. le fatture che mi vengono rammostrate quali doc. 13-34, 36-42 e 59 hanno ad oggetto il costo del servizio residenziale C.A. svolto a favore degli utenti .
- periodo 2013-2017;
- 25. confermo la relazione economica "relazione analisi dei costi C.A. ' in data 17.06.2021 che mi viene rammostrata quale doc. 60 nonché i relativi allegati A,B,C,D,E,F;



- 28. fino al 2015 compreso, il COMUNE di Cavarzere ha pagato tramite l'ULSS parte del servizio svolto dalla Coop. utilizzando il c.d. "fondino di solidarietà" alimentato dai Comuni dell'Aulss n. 14 e creato nel 2009 per scopo di mutualità siccome risulta dal doc. 70 che mi viene rammostrato;
- 7.00–8.30 sveglia e igiene personale, sistemazione della stanza
- 8.30-9.00 colazione
- 9.00–9.30 programmazione condivisa delle attività giornaliere laboratori creativi e/o attività educative
- 9.30–11.30 laboratori creativi, attività educative, attività motoria, giardinaggio, uscite (in questa fascia oraria si comprendono anche merenda ed eventuale igiene personale) 11.30–12.00 momento relax e preparazione pranzo12.00–13.30 pranzo 13.30–15.00 riposo e tempo libero (tv, musica, disegno, lettura) 15.00–18.00 laboratori creativi, attività educative, attività motoria, giardinaggio, uscite (in questa fascia oraria si comprendono anche merenda ed eventuale igiene personale) 18.00–



19.00 tempo libero in comunità o giardino, attività domestiche, igiene personale, preparazione cena 19.00–20.00 cena 20.00–22.00 relax 21.00–23.00 accompagnamento a letto e igiene personale come da doc 62b-f, 63 b-f, 64 b-d, 65 b che si rammostrano;

-quanto al sig. 🛴 😘 🛴 .

- 30. il sig. 1, res. a Cavarzere, è stato inserito inizialmente al Centro Diurno (allora denominato CEOD) sito in Cavarzere, via 1, e dal 15.12.2008 anche alla C.A. in Cavarzere, Via 1, servizi entrambi gestiti dalla Coop. 2;
- 31. dal 15.12.2008 al 31.12.2012 il sig. . . . , ha usufruito sia del servizio semiresidenziale Centro Diurno che del servizio residenziale C.A. nelle dette due diverse strutture;

- 34. la COOP. a fare data dal 03.10.2012 ha erogato al sig. le attività socio-assistenziali alberghiere residenziali all'interno della C.A. di Cavarzere e, da dicembre 2014 al 2017, della C.A. di Chioggia;
- 35. la Coop. ha erogato al sig. I del 13.10.2012 al 2017 (nonché successivamente) il servizio residenziale (c.d. Comunità Alloggio) nell'arco delle 24 ore in conformità alla DGR 84/2007 che sì rammostra quale doc. 57-58;
- 36. la Coop. Final nel periodo 03.10.2012-31.12.2017 (nonché successivamente) ha svolto a favore del sig. le attività indicate nella



relazione che si rammostra come doc. 62a-f) e che confermo, inserite nel progetto personalizzato approvato all'interno della periodica riunione annuale in sede di UVMD;

- 39. la sig.ra "res. a Cavarzere, è stata inserita inizialmente al Centro Diurno (allora denominato CEOD) sito in Cavarzere via e dal 13.10.2008 anche alla C.A. in Cavarzere, Via servizi entrambi gestiti dalla Coop.
- 40. dal 13.10.2008 al 31.12.2012 la sig.ra ha usufruito sia del servizio semiresidenziale Centro Diurno che del servizio residenziale C.A. nelle dette due diverse strutture;
- 41. l'UVMD in data 03.12.2012 (presente il Comune) ha deciso che la sig.ra dal 2013 venga dimessa dal Centro Diurno e le attività previste nel suo progetto personalizzato vengano svolte all'interno del servizio residenziale nella C.A. Circa di Cavarzere in conformità alla DGR 84/2007 per l'intero arco della giornata;
- 42. la COOP. a fare data dal 2013 ha erogato alla sig.ra il servizio socio-assistenziale alberghiero residenziale all'interno della C.A. di Cavarzere;
- 43. la Coop. 'r' 'ha erogato alla sig.ra '' 'dal 2013 al 2017 (nonché successivamente) il servizio residenziale (c.d. Comunità Alloggio) nell'arco delle 24 ore in conformità alla DGR 84/2007 che si rammostra quale doc. 57-58;



- 44. la Coop. ! nel periodo dal 2013 al 2017 ha svolto a favore della sig.ra le attività indicate nella relazione che si rammostra come doc. 63b-f) e che confermo, inserite nel progetto personalizzato approvato all'interno della periodica riunione annuale in sede di UVMD;
- 45. nel periodo 2013-2017 la giornata tipo della sig.ra si è svolta nell'arco delle 24 ore come da relazione che si rammostra come doc. 63a-f)
 46. l'UVMD in data 03.12.2012, 16.01.2013, 18.12.2013, 06.04.2014, 17.12.2014, 09.12.2015 nonché in quelle successive (fino al 31.12.2017) presente il Comune ha approvato il progetto personalizzato della sig.ra riportante l'attività giornaliera come da relazioni di sintesi che si rammostrano sub doc. 63a-f); -quanto al sig.
- 47. il sig. , res. a Cavarzere, è stato inserito nella C.A. in Cavarzere, Via , dal 02.04.2012 al 07.05.2015 (data del ricovero in S.P.D.C.) siccome definito dall'UVMD in data 01.03.2012;
- 48. l'UVMD (con la presenza del Comune) sin dal 02.04.2012 ha definito che il progetto del sig. venga svolto per l'intero arco della giornata nell'ambito del servizio residenziale nella C.A. siccome risulta dai doc. 11, 64a-d che si rammostra:
- 49. la COOP. a fare data dal 02.04.2012 fino al 07.05.2015 ha erogato al sig. le attività socio-assistenziali alberghiere residenziali all'interno della C.A. di Cavarzere;
- 50. la Coop. ha erogato al sig. dal 02.04.2012 fino al 07.05.2015 il servizio residenziale (c.d. Comunità Alloggio) nell'arco delle 24 ore in conformità alla DGR 84/2007 che si rammostra quale doc. 57-58;
- 51. la Coop. dal 02.04.2012 fino al 07.05.2015 ha svolto a favore del sig. le attività indicate nella relazione che si rammostra come doc. 64a-d) e che confermo, approvate all'interno della periodica riunione in sede di UVMD;



- 52. l'UVMD in data 01.03.2012, 05.09.2012, 04.06.2014, 17.12.2014— presente il Comune ha approvato il progetto personalizzato del sig. riportante l'attività giornaliera come da relazioni di sintesi che si rammostrano sub doc. 64a-d); 53. nel periodo dal 02.04.2012 fino al 07.05.2015 la giornata tipo del sig. si è svolta nell'arco delle 24 ore come da relazione che si rammostra come doc. 64a-d) e che confermo;
- -quanto al sig.
- 54. il sig. , res. a Cavarzere, è stata inserito nella C.A. in Cavarzere, Via . , dal 29.06.2009 al 16.03.2013 (data del decesso);
- 55. l'UVMD nel 2012 (presente il Comune) ha deciso che a far data dal 2013 le attività previste nel progetto personalizzato del sig. , vengano svolte per l'intero arco della giornata nell'ambito del servizio della C.A. ' in conformità alla DGR 84/2007;
- 56. la COOP. And Annual periodo 01.01.2013-16.03.2013 ha erogato al sig.

 Le attività socio-assistenziali alberghiere residenziali all'interno della C.A. di Cavarzere;
- 57. la Coop. 'ha erogato al sig.' nel periodo 01.01.2013-16.03.2013 il servizio residenziale (c.d. Comunità Alloggio) nell'arco delle 24 ore in conformità alla DGR 84/2007 che si rammostra quale doc. 57-58;
- 58. la Coop. nel periodo 01.01.2013-16.03.2013 ha svolto a favore del sig. le attività indicate nella relazione che si rammostra come doc. 65a-b) e che confermo, definite all'interno della periodica riunione annuale in sede di UVMD;
- 59. l'UVMD in data 27.03.2012 ha approvato il progetto personalizzato del sig.
 riportante l'attività giornaliera come da relazioni di sintesi che si
 rammostrano sub doc. 65a-b).
- Si indicano a testi:
- educatrice C.A.), (educatrice C.A.),



- -d.ssa Circle di Padova, commercialista revisore contabile,
- d.ssa, impiegata Consorzio C.C.S.
- dott. i (Aulss).
- Ove ritenuto necessario, ordinarsi ex art. 212 c.p.c. al COMUNE (o ex art. 211 c.p.c. all'INPS) la produzione in giudizio degli ISEE socio-sanitari residenziali dei sigg.ri (all' 1777), in all' 1777, in all' 17

Si chiede C.T.U. sul seguente quesito: "il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari:

quantifichi l'opera e le prestazioni svolte da parte attrice a favore degli utenti sig.ri

residenziale (Comunità Alloggio) svolto nella struttura sita a Cavarzere nel periodo
da gennaio 2013 a luglio 2017 e (esclusivamente per l'utente pe

In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e compensi del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali ex art. 15 tariffa professionale, CNPA ed IVA di legge".

Il Procuratore di parte convenuta ha concluso:

"per le ragioni esposte, respingersi le domande tutte formulate da Coop. Sociale nei confronti del Comune di Cavarzere, dichiarandosi altresì l'insussistenza dei presupposti di legge per l'azione di risarcimento ex art. 2043 Cod. Civ., comunque da respingersi perchè totalmente infondata, nonchè l'improponibilità, l'inammissibilità, l'irritualità della domanda di arricchimento ex



art. 2041 Cod. Civ., anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2042 Cod. Civ., domanda in ogni caso, se conoscibile, da respingersi totalmente nel merito; in subordine ridursi grandemente le somme eventualmente dovute dal Comune alla Parte attrice anche a motivo della carenza di prova e comunque dichiarandosi, totalmente o parzialmente, non dovute da parte dell'Ente le somme pretese, in ragione della non ascrivibilità delle attività per cui è chiesto il pagamento agli obblighi per funzioni socio-assistenziali nelle quali il Comune può concorrere solo nei limiti dell'eventuale integrazione economica per la "residenzialità - quota alberghiera"; con ogni riserva di merito e con la condanna di Parte attrice al rimborso totale, o quantomeno parziale, di oneri e competenze di lite;

- si ribadisce l'eccezione di inammissibilità per violazione del divieto di mutatio libelli formulata nella seconda memoria autorizzata per aver la Coop. Soc.

 l r modificati in termini essenziali, con la prima memoria ex art. 183 Cod.

 Proc. Civ., le conclusioni che aveva già rassegnato in atto di citazione;
- in via istruttoria, si ribadiscono le ragioni di inammissibilità, irrilevanza e sovrabbondanza delle istanze istruttorie formulate da Controparte e nel non creduto caso in cui il Giudice ritenesse di ammettere l'Attrice alla prova orale, tuttavia, riservata ogni impugnativa, si formula istanza di abilitazione alla prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi con i seguenti testimoni: Dott.

 Dott.ssa

 Sig. (
- con vittoria di spese e competenze della presente causa".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice riferisce, sin dall'*incipit* dell'atto di citazione, di essere cooperativa sociale di tipo A che si occupa di servizi socio-assistenziali rivolti principalmente a persone con disabilità e disagio psichico, gestendo - in forza di convenzione con l'Aulss di competenza – sia Centri Diurni che Comunità Alloggio (d'ora in poi C.A.) nel territorio compreso fra Cavarzere, Chioggia ed il Polesine.

In particolare, gestisce dal 01/10/2008, la C.A. "CA", sita nel Comune Di Cavarzere, via autorizzata ed accreditata dalla Regione



Sentenza n. 2457/2023 pubbl. il 21/12/2023

RG n. 7532/2020

Veneto per n. 10 posti (doc. 1-4) nonché, dal 17/10/2011, la C.A. Chioggia, Via del Anno de autorizzata ed accreditata dalla Regione Veneto per

n. 10 posti.

Chiede, quindi, il rimborso del costo di tali attività, per un importo in sorte capitale pari ad € 117.459,64 (iva inclusa) "ovvero la diversa somma, maggiore o minore, accertanda e/o ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture e/o interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002".

In via subordinata, agisce, pure, ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2041 c.c.

Parte convenuta, nella prima difesa utile ovvero nella comparsa di costituzione, ha eccepito che:

- il sig. , nel periodo preso in considerazione, non sarebbe stato destinatario di attività diurne dopo la dismissione presso il Centro diurno;
- la sig.ra non avrebbe seguito le attività diurne e comunque avrebbe avuto autonomia economica;
- il sig. ' avrebbe seguito attività diurne, interamente pagate dal Comune, però;



- il sig. \(\) avrebbe avuto una capacit\(\) reddituale tale da non consentire l'integrazione economica a carico del Comune;
- con riferimento a tutte le persone, il Comune avrebbe onorato la quota di sua spettanza inerente la c.d. residenzialità, anche attraverso il c.d. fondino: "Trattandosi di oneri aggiuntivi rispetto alla retta di ospitalità "alberghiera" base, vi è stata, negli anni, un'assunzione specifica di essi da parte dell'organismo di coordinamento "Conferenza dei Sindaci" (nel caso, all'epoca, la Conferenza era organizzata a livello comprensoriale sub provinciale e, qui, parliamo del Comprensorio comprendente i Comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona). Detto Organismo stanziava una somma che serviva a coprire il costo delle "attività diurne" e tale somma nell'accezione pratica è stata definita "fondino". Alla fine dell'anno 2014 ed in seguito essa non fu stanziata, ma venne contemporaneamente assunta la decisione di non organizzare più le "attività diurne" in forme e luoghi distinti rispetto alla residenzialità ordinaria, in modo da evitare che vi fosse quest'onere aggiuntivo a carico delle famiglie, oppure dell'Erario pubblico";
- "ad ogni buon conto queste "attività diurne" (definite anche "frequenza del centro diurno") non erano comprese nel progetto individuale educativo dei Soggetti cui fanno riferimento le fatture azionate da Controparte";
- "Controparte non ha fornito in alcun modo la prova della riconducibilità di queste "attività diurne" ad un'autonoma componente delle "funzioni socio-assistenziali", meritevole di specifico compenso e pertanto gli importi non potranno venire pagati, in difetto di prova attorea";
- non sussisterebbero i presupposti per l'azione risarcitoria ex art. 2043 e quella indennitaria ex art. 2041, esperite da parte attrice in via subordinata.

Ad avviso di questo Giudice, la domanda promossa in via principale da parte attrice è da accogliere.

Come riferito da parte convenuta nelle memorie conclusive di replica, "si sa che l'Ente Locale è obbligato ad intervenire economicamente in favore di Persone svantaggiate che non siano nelle condizioni di provvedere a sé stesse".



Tanto si afferma visto che parte attrice molto ha scritto sui presupposti normativi alla base della pretesa vantata.

In disparte articoli di Convenzioni internazionali, di fonti euro-unitarie e della Costituzione, le disposizioni di riferimento sono, come non contestato dal Comune, gli articoli 6 e 22 della L. n. 328/2000, in punto di funzioni del Comune con riferimento a persone disabili.

Per quanto riguarda le attività diurne, lo stesso Comune ha prodotto documentazione dalla quale emerge come l'attività assistenziale diurna sarebbe stata prestata dalla C.A., non essendo più da eseguirsi ad opera del c.d. Centro diurno (v. pag. 17 doc. 8 di parte conv.).

D'altronde, mai il Comune:

- contesta che le persone abbiano, *ab imis*, trovato ospitalità presso le CC.AA. in questione;
- anche solo lascia intendere che le strutture in esame avrebbero potuto totalmente disinteressarsi delle condizioni e del benessere sociale di persone afflitte da gravi malattie o disagi, ricavabili dalle Schede di valutazione multidimensionale.

Come riferito da parte attrice, poi, la DGR n. 84/2007 ("L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali") - doc. 57 att. –, in esecuzione di quanto disposto con la LR 22/02 ("Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"), detta gli standard ed i requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale dei servizi residenziali costituiti da "Comunità Alloggio per persone con disabilità".

Orbene, tra questi requisiti vi è pure la gestione della vita quotidiana, lo sviluppo delle abilità sociali e la riabilitazione.

Mai parte convenuta si è doluta di situazione di abbandono o di mancata assistenza dei signori in esame.



Si noti che parte convenuta, poi, non ha contestato specificamente, nella prima difesa utile, i criteri di calcolo adottati dalla Cooperativa, pacificamente accreditata.

Insomma, per anni la Cooperativa ha operato senza contestazioni specifiche di sorta, essendo pacifico e mai contestato che vi fossero riunioni periodiche con l'unità di valutazione.

Eventuali atti del Comune resi ai fini di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto non possono essere valorizzati, in quanto in contrasto con le evidenze sopra menzionate, e comunque eventuali effetti fidefacenti di dichiarazioni di pubblici ufficiali possono rilevare, semmai, con riferimento a quanto i funzionari hanno assistito direttamente e non certo con riferimento a valutazioni o prese di posizione in situazioni conflittuali con soggetti terzi.

Parte convenuta, nelle memorie di replica, cita Cass. n. 5869/2022, per sostenere che vi sia un limite della disponibilità delle risorse comunali in base ai piani nazionali, regionali e di zona degli interventi e dei servizi sociali non superabili anche in caso di persone bisognevoli.

Il precedente citato riguarda, però, una persona minore e la madre di questa, e non emergono disabilità: anzi, più volte nel precedente si fa menzione del fatto che il Comune di Olbia abbia negato alla famiglia i presupposti di un "ricovero stabile", ma ciò è proprio la situazione opposta rispetto a quella che viene, qui, in rilievo.

Quanto alle formalità delle procedure di spesa, la società attrice agisce per prestazioni eseguite *ex lege* senza espliciti divieti autoritativi del Comune (che ben avrebbe potuto assumere chiare e precise responsabilità con riferimento alle sorti delle persone coinvolte), sicché si è fuori da schemi contrattuali che richiedono determinate formalità, fermo che, si ripete ancora, le persone disabili in parola allogiavano pacificamente in quelle strutture accreditate.

Circa la prova dell'effettuazione delle prestazioni, si è già detto come nel 2014 ancora le parti concordassero la continuità dell'assistenza presso le strutture.

Sebbene contestate, parte attrice ha prodotto le relazioni del personale che si è occupato delle persone disabili assistite.



Repert. n. 7941/2023 del 27/12/2023

Mai il Comune ha fornito concrete informazioni o ragguagli per sostenere che le persone, di fatto, durante il giorno, nulla facessero nelle strutture, tra l'altro in spregio dei compiti fondamentali di una C.A..

Per quanto riguarda l'effettuazione dei pagamenti, lo stesso Comune riferisce che, semmai, i pagamenti riguardassero soltanto l'ospitalità.

Quanto alle condizioni reddituali delle persone coinvolte, non stati prodotti gli ISEE sicché eventuali valutazioni del Comune, in assenza di chiare, definite e, auspicabilmente, motivate determinazioni, non possono ostare alla legittimità delle prestazioni eseguite in continuità.

Per quanto riguarda gli interessi, si ritiene di applicare quelli in misura legale a decorrere dalla data del 4.7.2018 (doc. 48), in quanto primo atto scritto inequivocabilmente riferito all'intero importo vantato.

Trattandosi di obbligazioni ex lege, poi, non sarebbe corretto far decorrere gli interessi dalla fatturazione o dalle date indicate in fattura, adempimento di per sé di natura tributaria.

Parte convenuta ha eccepito una mutatio libelli, in via preliminare.

Parte attrice ha sempre chiarito come fossero interventi mai posti, in concreto, in dubbio dai progetti di educazione e socializzazione via via emessi, e, in ogni caso, nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., si è limitata ad una precisazione delle precedente domanda.

Ogni altra questione è assorbita, benché istruttoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza, applicandosi i valori medi dello scaglione € 52.000,01-€ 260.000,00 con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa n. 7532/2020 R.G.:

- condanna il COMUNE di CAVARZERE, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA



SOCIALE la complessiva somma (relativa ai detti servizi socio-assistenziali-alberghieri residenziali resi nel periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017 ed ai conseguenti costi) di € 117.459,64 per capitale (iva inclusa) oltre interessi legali dalla data del 4.7.2018 al saldo;

- condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite a parte attrice che si liquidano complessivamente in € 14.103,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 799,25 per esborsi;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria. Venezia, lì 21.12.2023.

Il Giudice

Fabio Massimo Saga

Elimato, Dei Saga Erren Massenath Emesso. Dei Arilleaden dan On Di Elenata (Emata Seriela 14008/1950-1964/1960